

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi sociali Adusbef

Art 1

Indizione delle Elezioni.

1. Ai sensi dello Statuto, e fatta salva l'eventualità di elezioni anticipate, tutte le cariche sociali hanno una durata di tre anni. Il Presidente dell'Associazione, unitamente alla Segreteria Nazionale indice le elezioni del Presidente e degli altri organi sociali dell'associazione, con un preavviso di almeno giorni 30 rispetto alla data in cui avranno luogo. La convocazione avviene mediante inviti personali scritti recapitati ai soci, anche per posta elettronica e tramite pubblicazione sulla home page del sito www.adusbef.it, ovvero mediante pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione "*Risparmio & Futuro*" entro lo stesso termine fissandone il giorno, l'ora ed il luogo.

2. Il Presidente ed i Membri di tutti gli altri organi sociali sono tutti rieleggibili.

3. L'eventualità di anticipazione delle elezioni di cui al comma 1 può manifestarsi nei seguenti casi: a) a seguito di voto di sfiducia della maggioranza qualificata dei membri del comitato direttivo al Presidente o per altro motivo che renda vacante la carica di Presidente; b) qualora vengano a mancare un numero di membri del comitato direttivo o dell'organo di amministrazione che riduca il numero degli stessi al di sotto della soglia minima di tre.

4. Come previsto dallo Statuto Associativo l'Assemblea:

- elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo;
- elegge ogni tre anni il Presidente;
- elegge ogni tre anni la Segreteria Nazionale (il Segretario Generale ed il Segretario Tesoriere);
- elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri;
- nomina l'organo di amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017;
- nomina l'organo di controllo (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati

presenti, in proprio o per delega, con la maggioranza dei due terzi se la delibera riguarda modificazioni statutarie ed almeno la maggioranza dei soci se la delibera riguarda lo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci maggiorenni, purché in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione.

Art. 2

Soci Elettori.

1. Sono soci elettori tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea.

Art. 3

Soci Eleggibili.

1. Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea.

Art. 4

Presentazione delle Candidature.

1. I modelli per le candidature dovranno essere inviate a mezzo mail dalla Segreteria a chiunque ne avrà fatto richiesta. Le candidature dovranno essere consegnate al Presidente o alla Segreteria, o spedite a mezzo mail ordinaria con conferma di ricezione, almeno due settimane prima della data delle elezioni.

2. Tutte le candidature consegnate o pervenute oltre il termine non potranno essere prese in considerazione.

3. L'elenco con i nomi dei candidati ammessi verrà affisso nei locali sociali almeno una settimana prima delle elezioni e nei locali dove si svolgerà l'assemblea nel giorno fissato per la stessa.

Art. 5

Deleghe.

1. I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti.

2. La delega dovrà essere conferita per iscritto e prodotta dal delegato in sede di assemblea; in tutti i casi andrà allegata, pena nullità, copia fronte-retro del documento d'identità del delegante.

3. Potranno ottenere deleghe anche i membri dei vari organi uscenti ed i candidati.

Art. 6

Commissione verifica poteri

Il Segretario Generale o Segretario Tesoriere uscente invita l'Assemblea a nominare una commissione di verifica poteri da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci . La commissione verifica poteri accerta la pienezza dei poteri dell'Assemblea e provvederà a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto e delle deleghe, corredata con le relative firme.

Art. 7

Commissione di Presidenza del congresso

Il Segretario Generale o Segretario Tesoriere uscente invita l'Assemblea a nominare una commissione di verifica poteri da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci . La commissione verifica poteri accerta la pienezza dei poteri dell'Assemblea; accertata la pienezza dei poteri dell'Assemblea Il Segretario Generale o Segretario Tesoriere uscente invita l'Assemblea a nominare una commissione di presidenza dell'assemblea, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci, che sarà preposta unicamente a coordinare le operazioni congressuali, pertanto possono far parte della commissione di presidenza congressuale anche i componenti dei vari organi uscenti che si ricandidano. La commissione di presidenza congressuale nomina al suo interno un Presidente congressuale ed un Segretario congressuale con funzioni di relatore.

Art. 8

Commissione Elettorale

Il Presidente dell'Organo di presidenza congressuale invita l'Assemblea a nominare una Commissione Elettorale, composta da un minimo di tre ad un massimo di sette soci, che sarà preposta a svolgere le formalità relative alle elezioni ed allo scrutinio, assicurandone la corretta applicazione.

2. Non potranno far parte della commissione i membri dei vari organi uscenti che si ricandidano e gli associati che presentano la propria candidatura.

Art. 9

Apertura e svolgimento dell'Assemblea.

1. Prima dell'apertura dell'Assemblea la commissione verifica poteri procederà a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto e delle deleghe, corredata con le relative firme.
2. La commissione verifica poteri nominata accerta la pienezza dei poteri dell'Assemblea; accertata la pienezza dei poteri dell'Assemblea Il Segretario Generale o Segretario Tesoriere uscente invita l'Assemblea a nominare una commissione di presidenza dell'assemblea secondo quanto disposto dall' art. 7.
3. Successivamente il Presidente relatore del congresso aprirà l'Assemblea chiedendo alla stessa di pronunciarsi in merito al numero di membri degli organi sociali da eleggere.
4. Qualora il numero dei candidati ai vari organi da eleggere fosse uguale al numero delle candidature presentate, il Presidente congressuale aprirà le procedure di voto per alzata di mano. Vengono elencati i candidati per ciascun organo sociale e l'insieme della lista viene messa al voto per alzata di mano e si intende approvata con la maggioranza relativa dei partecipanti aventi diritto di voto.
5. Nel caso che il numero dei Membri da eleggere nei vari organi sociali sia invece inferiore al numero dei candidati, il Presidente congressuale demanderà alla Commissione Elettorale le operazioni di voto e scrutinio con le modalità indicate nell'art. 10.

Art. 10

Votazione e Scrutinio.

1. Il Presidente congressuale, qualora si renda necessario e cioè nel caso che il numero dei Membri da eleggere nei vari organi sociali sia inferiore al numero dei candidati, demanderà alla Commissione Elettorale di svolgere le formalità relative alle elezioni con scheda ed allo scrutinio, assicurandone la corretta applicazione.
2. Alla Commissione Elettorale il Segretario congressuale consegnerà la lista dei votanti precedentemente redatta dalla commissione verifica poteri, per le verifiche e la distribuzione delle schede.
3. Le schede dovranno essere su moduli prestampati sui quali saranno riportati i nomi dei candidati all'interno di uno spazio adibito per esprimere il voto di preferenza.
4. Il voto sarà segreto e dovrà essere espresso in modalità chiara e inequivocabile, tracciando una croce sopra il nominativo.

6. Si considereranno nulle le schede che non riporteranno alcuna preferenza.

7. Ogni elettore consegnerà la propria scheda ripiegata ad un membro della Commissione Elettorale, che la riporrà nell'urna.

8. A scrutinio effettuato risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

9. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità associativa

Dovranno essere inoltre archiviate e conservate: a) le schede scrutinate ed assegnate; b) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate, c) l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione.

Art. 11

Ricorsi.

1. Ogni ricorso dovrà essere prodotto ed ogni contestazione manifestata immediatamente sul posto alla Commissione Elettorale che potrà valutarla e quindi decidere di respingerla o di sottoporla al voto dell'Assemblea per la mozione di annullamento e la ripetizione del voto da parte dell'Assemblea Elettiva.

2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

Art. 12

Chiusura delle votazioni, proclamazione degli eletti e chiusura dell'Assemblea.

1. Il Presidente congressuale, dichiarate chiuse le votazioni, proclamerà i nuovi organi sociali richiedendo a tutti i componenti eletti l'espressa accettazione della carica.

2. Successivamente il Presidente congressuale dichiarerà lo scioglimento dell'assemblea.

Il presente regolamento si compone di num 12 articoli.